

luglio  
ottobre 1970

# **Bollettino 8**

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

## Sommario

È costituzionalmente legittima la sospensione cautelare? . . . . .	pag. 57
Attività del Consiglio . . . . .	» 60
Confermati i vice-pretori onorari . . . . .	» 60
Disfunzione di alcuni servizi . . . . .	» 60
Si prepara l'XI Congresso Nazionale . . . . .	» 61
Divorzio - Ricorsi prematuri e prevedibili spese . . . . .	» 62
Esami di procuratore legale (una intervista col Presidente della Commissione di esami dott. Corrado De Robertis) . . . . .	» 63
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza . . . . .	» 66
Proposte di riforma per la conservazione della iscrizione . . . . .	» 66
Variazioni degli albi . . . . .	» 69
Curatele fallimentari . . . . .	» 71
Si racconta che... . . . . .	» 72

## E' COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMA LA SOSPENSIONE CAUTELARE?

Con sentenza 11 gennaio 1969 (in « Rassegna Forense », 1970, p. 67) il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato « manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, 3° co., R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, poiché non sussiste alcun contrasto con gli artt. 3, 27, 108 Cost. ».

Credo si possa convenire sulla manifesta infondatezza della questione, relativamente al dettato degli artt. 3 e 108 Cost., per i motivi enunciati dallo stesso C.N.F. (in sintesi: non vi è contrasto con l'art. 3 perché la sospensione cautelare è applicabile a tutti gli iscritti che si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 43 del R.D.L. n. 1578; non vi è contrasto con l'art. 108 perché il Consiglio dell'Ordine non svolge funzioni giurisdizionali; quest'ultima affermazione però, ancorché pacifica nella giurisprudenza del C.N.F., meriterebbe qualche approfondimento).

Non trovo, invece, convincente la dichiarata manifesta infondatezza della questione, in relazione all'art. 27, cpv., Cost., contenente il noto principio della *presunzione di innocenza*, e ciò per le considerazioni che succintamente mi accingo ad esporre.

La citata decisione del C.N.F. è così motivata: « Nessun contrasto sussiste fra l'istituto della sospensione cautelare e la presunzione d'innocenza che, secondo la norma costituzionale, accompagna gli imputati fino alla sentenza definitiva di condanna: con la sospensione, invero, non si presume la colpevolezza dei giudicabili, ma soltanto si realizzano delle garanzie per la ipotesi che, in definitiva, e nella sede competente, la colpevolezza venga accertata e dichiarata ».

Sembra, in buona sostanza, che il C.N.F. non ravvisi il contrasto denunciato, per il fatto che la sospensione cautelare non è una sanzione ma una « garanzia », in attesa della eventuale conferma della (definitiva) colpevolezza dell'imputato.

Coerentemente a tale impostazione, è costante la giurisprudenza del C.N.F. circa la legittimità della sospensione cautelare applicata a seguito di condanna non definitiva (da ultimo, C.N.F. 22 giugno 1968, in *Rass. For.*; 1969, p. 465), ovvero applicata a seguito di un aggravamento della posizione dell'imputato, al quale non era stata inizialmente comminata (C.N.F. 14 luglio 1966, *ivi*, 1968, p. 241).

Non è dubbio che la *sospensione-cautela* è diversa dalla *sospensione-sanzione*, quanto a natura giuridica, nonostante l'identità dell'espressione e, ciò che più conta, l'identità degli effetti; a parte la fondamentale differenza del momento processuale in cui l'una o l'altra possono essere comminate (la cautelare, già dall'inizio di un procedimento disciplinare, la sanzione solo a conclusione del procedimento), una profonda diversità si

rileva nella rispettiva durata: la prima non è soggetta a termini (art. 43, ult. co., R.D.L. n. 1578), l'altra può spaziare soltanto da un minimo di due mesi a un massimo di un anno (art. 40, n. 3).

L'identità di effetti e di struttura e la astratta illimitatezza temporale della sospensione cautelare, rispetto alla sanzione disciplinare, giustificano il parallelo che istintivamente si è portati a fare tra l'istituto in esame e la configurazione della carcerazione, proventiva o definitiva, in sede penale. È noto, infatti, che se la custodia preventiva ha natura di misura cautelare, mentre la reclusione è vera e propria « pena », « *dal punto di vista della struttura, la misura cautelare si risolve praticamente in una anticipazione della pena* » (DE LUCA, voce *Custodia preventiva*, in *End. d. Dir.*, XI, p. 589). È noto altresì che la custodia preventiva — astrattamente incompatibile con il principio di innocenza — trova una specifica legittimazione costituzionale nell'art. 13 Cost.

Per quanto concerne la sospensione cautelare (sia nei casi in cui è obbligatoria, a norma dell'art. 43, 1° co., e sia in quelli in cui è facoltativa, a norma dell'art. 43, 3° co.), mancando una espressa e distinta previsione costituzionale che la legittimi, si pone il quesito della compatibilità, o meno, con il principio della presunzione di innocenza. Rimane però valido il raffronto anzidetto, in quanto anche la sospensione cautelare, dal punto di vista della struttura o, se si preferisca, degli effetti, « si risolve praticamente in una anticipazione » della sanzione.

Prescindiamo dagli altri casi, meno frequenti e meno sintomatici, e fermiamo l'attenzione sulla sospensione cautelare obbligatoria, a seguito di « emissione di un mandato o di un ordine di cattura » o per « applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza » (art. 43, lett. *c* e *d*), e sulla sospensione cautelare facoltativa, a seguito di emissione di « mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento » (art. 43, 3° co.).

Nessuna elucubrazione, nessun « distinguo », valgono a negare che nelle ipotesi anzidette vi è, all'origine del provvedimento cautelare, un provvedimento giudiziario attinente alla contestazione di una imputazione, o anche alla preventiva privazione della libertà, il quale integra gli estremi di una *presunzione di colpevolezza*.

Si potrebbe, per contro, obiettare che la stessa legge processuale penale esige la sussistenza di « sufficienti indizi di colpevolezza », a giustificazione di provvedimenti limitativi della libertà personale. Ma la realtà sostanziale dell'intera situazione non per questo muta: fino a quando non interviene una sentenza definitiva di condanna, il sospetto di colpevolezza, sia esso più o meno evidente, rimane un sospetto di per sé inidoneo a costituire prova contraria alla presunzione di innocenza costituzionalmente garantita.

Il professionista che venga cautelarmente sospeso dall'esercizio professionale « *sine die* », in quanto pende a suo carico un procedimento penale, in caso di definitiva ed ampia assoluzione avrà già riportato un danno personale ed economico irreversibile, che nessuno gli risarcisce: avrà, in sostanza, già interamente scontata la sanzione della sospensione, per un tempo superiore anche al massimo edittale, *prima* della sicura prova che... nessuna sanzione gli si poteva applicare!

A mio modesto giudizio, il credere, e il voler dare reale contenuto al principio di presunzione di innocenza, non è tanto una questione ermeneutica, quanto e soprattutto una questione di costume e di *forma mentis*. Ciò di cui tutti faticiamo a liberarci è il malvezzo, anche psicologico, di identificare l'inizio o l'esistenza di un procedimento penale con una anticipazione di giudizio di responsabilità: dal solo fatto dell'imputazione il nostro diseducato condizionamento mentale ci trasforma in giudici che non hanno bisogno di altre prove per deliberare la condanna.

Vero è che anche sul piano interpretativo possono avanzarsi incertezze o riserve: il criterio della presunzione di innocenza non ha ancora trovato una sicura collocazione nella dogmatica giuridica, né ha determinato una concorde interpretazione o una consolidata giurisprudenza. A mio parere, esso dovrebbe intendersi nel senso che nessun pregiudizio, nessun danno, nessuna limitazione di diritti può derivare per il solo fatto della imputazione, se non nei casi tassativamente previsti dalla stessa fonte primaria che ha introdotto quel principio, cioè la costituzione.

Ma non è compito del giudice ordinario, quanto del giudice costituzionale dare un preciso contenuto, in sede di interpretazione, alle norme costituzionali: il giudice ordinario deve considerare il precetto primario per quel tanto che è sufficiente a legittimare un dubbio sulla compatibilità tra quel precetto e la norma secondaria.

Nel caso di specie, ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense non ha revocato in dubbio il significato del principio di cui all'art. 27, cpv., cost., ma ha ritenuto assolutamente pacifica (infatti, se solo una perplessità avrebbe avuto, non si sarebbe indotto a dichiarare l'eccezione « manifestamente » infondata) la liceità della coesistenza dell'istituto della sospensione cautelare e la presunzione di innocenza.

A me, per le ragioni enunciate, non sembra così assolutamente pacifica tale « manifesta indondatezza ». È per questo che auspico voglia il Consiglio Nazionale Forense, *re melius perpensa*, indursi almeno ad investirne la Corte costituzionale. Ci dirà essa, poi, se vi è, o no, l'incompatibilità che a me (cui spero si perdonerà l'immodestia) appare, per l'appunto, « manifesta ».

(a. m.)

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(adunanze: 8 luglio - 16 luglio - 30 luglio - 23 settembre - 7 ottobre -  
16 ottobre - 28 ottobre)

### CONFERMATI I VICE-PRETORI ONORARI

Il Consiglio ha deliberato di confermare, per il prossimo triennio, la designazione dei seguenti colleghi per l'incarico di vice-pretori onorari:  
Pretura di Bologna:

avv. ALESSANDRO CHECCHI.  
avv. NICOLA CHIRCO  
avv. GIORGIO DAL FIUME  
avv. ROMANO GORI  
avv. ROBERTO LANDI  
avv. MARIO GIULIO LEONE  
avv. PIETRO LOLLI  
avv. RENZO PETRINI  
avv. GIUSEPPE PUCCI  
avv. LUIGI RINALDI

Pretura di Budrio:

avv. ANTONIO TEBANO

Pretura di Imola:

avv. FRANCESCO GERACI  
avv. CORRADO PONZI

Pretura di Porretta:

avv. ENZO BRUZZI

Pretura di S. Giovanni Persiceto:

avv. MILENA COCCHI

### DISFUNZIONE DI ALCUNI SERVIZI

Il Presidente, avv. Salvatore Mauceri, ha inviato al Ministro di Grazia e Giustizia, a nome del Consiglio, una lettera intesa a richiamare l'attenzione e sollecitare urgenti provvedimenti (in particolare, l'ampliamento degli organici del personale di cancelleria e delle dattilografe), necessari per porre termine a sempre più rilevanti ritardi nella scritturazione, e quindi nella pubblicazione, delle sentenze, da tempo redatte dai giudici relatori, e nelle copie in genere degli atti dei procedimenti civili.

## SI PREPARA L' XI CONGRESSO NAZIONALE

La segreteria generale del prossimo XI congresso nazionale giuridico-forense (che si terrà a Cagliari del 23 al 29 settembre 1971) ha già preso le prime iniziative per stabilire i temi del congresso, per designare i relatori ufficiali, e per eventualmente modificare il vigente regolamento dei nostri congressi.

In vista di una riunione pre congressuale fissata a Firenze per il 10 ottobre ed alla quale erano stati invitati tutti i Consigli degli Ordini Forensi, il nostro Consiglio nella sua adunanza del 7 ottobre deliberava quanto appresso:

Il Consiglio dà mandato al Presidente di proporre nella prossima riunione come argomento del futuro congresso la riforma della legge professionale, i rapporti tra gli organi ed i poteri dello Stato anche in riferimento alla riforma universitaria.

Ciò, tenuto anche conto della lettera dell'avv. Sbaiz di cui il Presidente ha dato lettura, transfondendo le raccomandazioni di cui alla medesima negli argomenti suddetti, in ogni caso il Consiglio incarica il Presidente di esprimere la necessità inderogabile di ridurre l'ampiezza del campo dei vari argomenti ora trattati in sede congressuale al fine di concretare l'attenzione dei partecipanti e quindi l'utilità della discussione alla quale seguano decisioni destinate a farsi valere e non rimanere lettera morta; accompagnando i concetti suddetti con la espressione del deluso rammarico che fa ritenere i congressi quale inutile elaborazione teorica destinata ad applausi immediati ed alla totale dimenticanza successiva ».

Il Presidente avv. Mauceri ha partecipato alla riunione suddetta, facendosi portatore del mandato e delle raccomandazioni affidategli.

Le proposte e le osservazioni sono state accolte all'unanimità dai vari partecipanti.

In quella occasione, il Consiglio di Bologna in piena intesa con il Consiglio di Venezia, ha formulato la proposta che il tema del prossimo congresso sia il seguente: « L'avvocato nella nuova società italiana ».

La proposta è stata accolta.

Il tema generale naturalmente, avrà dei sottotemi: natura, funzioni e compiti della difesa nel moderno stato democratico, iscrizione all'albo e accesso alla professione, il nuovo ordinamento professionale, precise norme deontologiche, strumenti per una organizzazione professionale efficiente, ecc.

Il 7 novembre ha avuto luogo una successiva riunione dei componenti del Comitato organizzatore e cioè di tutti i Presidenti degli Ordini Forensi, sedi di Corti di Appello. A questa riunione ha partecipato il Presidente del Consiglio di Bologna insieme all'avv. Sbaiz.

Il tema generale è stato affidato per la relazione ai Consigli di Bologna, Venezia, Roma e Palermo.

I vari sottotemi sono stati affidati ai Consigli di Firenze, Perugia, Napoli, Lecce, Torino, Trieste.

Nel prossimo fascicolo ci riserviamo di dare un ampio e dettagliato resoconto.

## DIVORZIO - RICORSI PREMATURI E PREVEDIBILI SPESE

I quotidiani del 20 ottobre hanno comunicato, con ampio risalto, nelle corrispondenze da Bologna, che anche presso il nostro Tribunale (come già, nei giorni precedenti, presso Tribunali di altre città) era stato depositato un ricorso per la pronuncia di divorzio. Altre corrispondenze giornalistiche si occupavano del problema delle prevedibili spese dei procedimenti in materia, talvolta anche con (forse interessate) indicazioni addirittura assurde.

Il nostro Consiglio ha ritenuto di non poter assistere in silenzio al formarsi e divulgarsi di notizie in ogni caso imprecise, non soltanto nell'interesse della categoria, quanto e soprattutto per l'opinione pubblica.

Così, non appena il Presidente del Tribunale di Bologna ha — con una tempestività della quale si deve dare atto e merito — dichiarato inammissibile quel primo ed unico prematuro (o... immaturo?) ricorso, il Consiglio ha diramato il seguente

### Comunicato - stampa

Con riferimento alla notizia apparsa sul « Resto del Carlino » del 20 corr., dell'avvenuta presentazione di un ricorso da parte della sig.ra Fernanda Linguerra a mezzo del dott. proc. Luciano Scrivano per lo scioglimento del proprio matrimonio per divorzio, si ritiene opportuno dare pubblica notizia che il ricorso stesso è stato immediatamente respinto dal Presidente del Tribunale col seguente provvedimento in data odierna: « Ritenuto che nell'ordinamento vigente il divorzio non è previsto come causa di scioglimento del matrimonio e che, di conseguenza, manca qualsiasi disposizione che disciplini l'istituto ed il relativo procedimento, per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso ».

Il Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna sente il dovere di porre in guardia gli interessati dalla troppo frettolosa presentazione di ricorsi in materia, ricorsi che fino a quando la proposta di legge sul divorzio, ancora in discussione al Parlamento, non sia divenuta legge operante dello Stato, sono destinati ad essere inevitabilmente respinti, e quindi a provocare delle spese sicuramente inutili.

Per quanto poi concerne il presumibile ammontare delle spese vive e degli onorari che saranno necessari per l'intero giudizio di scioglimento di matrimonio, il Consiglio degli Ordini Forensi tiene a precisare: a) che le spese vive non si limitano a quelle per la presentazione del ricorso iniziale; b) che gli onorari dovuti agli Avvocati sono determinati da tariffe aventi forza di legge, e liquidati in relazione all'entità delle varie prestazioni svolte. Qualsiasi previsione generica di spesa che non tenga conto delle particolarità di ogni singolo caso può pertanto rivelarsi ingannevole.

Comunque, in riferimento a notizie apparse sulla stampa che farebbero ascendere la spesa a «sette milioni», deve ritenersi tale misura assolutamente fuori da ogni normale verisimiglianza.

Bologna, 23 ottobre 1970.

## ESAMI DI PROCURATORE LEGALE

Una « intervista » col Presidente della Commissione d'esame Dott. Corrado De Robertis.

Abbiamo « intervistato » il Dott. Corrado De Robertis, che da parecchi anni presiede la commissione esaminatrice dei candidati procuratori legali in Bologna. Il colloquio non voleva soltanto consentire di fare il punto sullo svolgimento degli esami, ma altresì offrire lo spunto per qualche considerazione « de jure condendo ». Ringraziamo sentitamente il Dott. De Robertis della cortese collaborazione e della chiarezza delle risposte che ci ha dato, frutto della riconosciuta sua capacità di magistrato e della esperienza di esaminatore.

*Sig. Presidente, quali sono, a Suo parere, le cause di una sempre alta percentuale dei non promossi (oltre il 50 % ogni anno)? Ad es.: scarsa preparazione, insufficiente esperienza, difficoltà delle prove? (1).*

La percentuale dei non idonei non può ritenersi alta, specie se riferita alle sole prove scritte. È certamente e di molto inferiore a quella che si verifica in qualsiasi altro esame di concorso: basti considerare che in quello per uditore giudiziario vi è costantemente la eliminazione di ben oltre la metà dei candidati che hanno partecipato agli scritti; anzi, alle volte si è raggiunta la percentuale anche del 70 % di non ammessi alle prove orali.

In ogni modo, se alta la percentuale dei non idonei si vuol considerare nel caso degli esami per procuratore legale, deve dirsi che tale esito negativo è da ascrivere quasi esclusivamente alla scarsa preparazione dei candidati, i quali, nella maggior parte, ritengono e pretendono di superare le prove in base alla preparazione universitaria, alle volte addirittura in base a meri ricordi che di questa preparazione sono riusciti a conservare.

*Ritiene congruo l'attuale termine dilatorio di un anno tra il conseguimento della laurea e l'ammissione all'esame da procuratore legale? (2).*

Il termine di un anno è certamente incongruo, cosicché la riduzione a tale minor tempo della pratica forense che nel passato doveva essere

---

(1) Per l'esame del 1970, queste le statistiche: su 149 domande soltanto 104 candidati hanno sostenuto le prove scritte; sono stati ammessi agli orali 49 candidati, ma se ne sono presentati 47; i promossi sono stati 45.

(2) Il Disegno di Legge n. 278, relativo alla riforma dell'ordinamento professionale, presentato al Senato dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia, on. Gonella, il 22 ottobre 1968, da un lato prevede l'abolizione della distinzione delle professioni di procuratore legale e di avvocato, d'altro lato prevede un termine di due anni di pratica prima dell'unico esame di avvocato.

protratta per due anni apparve ed appare irrazionale. Si tratta sempre di un termine inidoneo al conseguimento della conoscenza organica, seppure elementare, dell'ordinamento giuridico ed alla formazione di una attitudine a risolvere problemi teorico-pratici nei più svariati campi del diritto.

Ritengo doveroso aggiungere che, spesso, la pratica forense non viene effettivamente compiuta e che i documenti i quali dovrebbero provarla costituiscono attestazioni meramente formali di una attività di apprendimento non spiegata o, quanto meno, curata senza impegno esclusivo.

*È vero, come si rileva dai più, che i temi scritti sono troppo teorici? Ritiene che dovrebbero riflettere una più concreta esperienza del futuro professionista (ad es.: stesura di una citazione, di motivi di appello, ecc...)?* <sup>(3)</sup>.

I temi che di solito vengono assegnati ai candidati sono, in effetti, teorici, mentre dovrebbero essere scelti con riferimento specifico ai tipici atti che il procuratore legale dovrà redigere nell'esercizio professionale. Ma tale caratteristica dei temi consente più facilmente ai candidati di svolgerli, dal momento che, mancando essi di efficace e completa pratica, sono portati ad attingere la loro preparazione solo dai libri e, quasi sempre, da opere di natura istituzionale, manualistica.

Ora, gli aspiranti alla professione legale devono essere chiamati sì a studiare qualcuno degli atti tipici del loro futuro ministero, ma, nell'elaborarli, essi devono dare prova di conoscenza teorica e di attitudine ad inquadrare le questioni concrete nella disciplina normativa: devono cioè, dimostrare quel necessario equilibrio fra teoria e pratica senza il quale nessuna professione intellettuale può essere efficacemente esercitata.

*L statistiche sembrano denunciare una eccessiva severità della Commissione bolognese nella correzione degli scritti, ed una certa « generosità » nelle prove orali. È esatto?*

Non ritengo che possa parlarsi né di eccessiva severità nella revisione degli elaborati né di generosità nelle prove orali. Gli esami sono stati sempre condotti dalla Commissione bolognese su un piano di serietà, riuscendo ad evitare certi fenomeni rivelatisi presso altri Distretti. Tale serietà si rivela sia nella più diligente possibile sorveglianza sui candidati intenti a redigere i lavori scritti, sia nell'attento riscontro delle fonti da cui i candidati abbiano attinto nonostante la spiegata sorveglianza, sia nel considerare negativo quell'elaborato che riveli confusione di idee e ignoranza dei principi fondamentali. Né, quanto alle prove orali, si può parlare di generosità della Commissione bolognese: a parte che, una volta revisionati con

---

<sup>(3)</sup> L'art. 49, comma 2°, del suddetto Disegno di Legge, è infatti così formulato: « L'esame ha carattere preminentemente pratico ».

serietà i lavori scritti, dovrebbe presumersi che alle prove orali pervengano candidati sufficientemente preparati, sta di fatto che nella sessione 1969 agli orali furono dichiarati inidonei sei candidati e nella sessione 1968 ben diciassette di questi. È da notare che l'esame orale viene condotto sempre sul piano di un colloquio quasi amichevole, nel corso del quale si tende a far ragionare il candidato, alle volte senza schemi fissi, ma sempre al fine di valutarne sia l'idoneità sia la maturità.

*Crede che la professione forense si avvantaggerebbe da un ritorno al sistema degli « albi chiusi »?*

Temo che, configurandosi il patrocinio forense quale libera professione, la introduzione del sistema degli « albi chiusi » possa suscitare questioni di ordine costituzionale. Non sarei contrario, però, al sistema, già nel passato attuato, purché, s'intende, alla iscrizione negli albi si addivenga in base a serio e completo esame che consenta seria e completa valutazione del merito effettivo dell'aspirante. Ma, ripeto, sia per i rilievi costituzionalistici, sia per l'aria che spira, non credo che si potrà mai giungere agli albi chiusi.

*Trova adeguata l'attuale composizione della Commissione (quattro Magistrati, due professori universitari, quattro avvocati)? <sup>(4)</sup>*

La Commissione è attualmente composta da cinque membri effettivi: da un Magistrato con funzioni giudicanti, da un Magistrato con funzioni requirenti, da un docente universitario, da due avvocati; accanto ad ognuno di essi vi è un membro supplente, appartenente alla stessa categoria dell'effettivo.

A mio parere, la composizione attuale è adeguata al compito che l'esame deve assolverle. Le diverse attitudini professionali di persone, per tutte operanti nel campo del diritto positivo, e la diversa angolazione da cui ognuna di esse esamina il fenomeno normativo, e appaiono convergere convenientemente nella valutazione di sintesi (teorico-pratica) necessaria per apprezzare il grado di preparazione dei candidati e la loro capacità dialettica ed espositiva. Però questa adeguatezza non si può attuare quando, per consentire il regolare funzionamento della Commissione, questa è costretta (il che avviene frequentemente, se non sempre) a costituirsi con i membri di volta in volta disponibili, a qualsiasi categoria appartengano, turbando l'equilibrio della normale composizione con l'apporto di tutte le categorie previste dalla legge.

---

<sup>(4)</sup> L'art. 50 del Disegno di Legge n. 278 prevede invece la seguente composizione della commissione di esame: un professore universitario di ruolo, quale presidente, e sei avvocati iscritti all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio Nazionale Forense, oltre un professore e sei avvocati in qualità di supplenti.

# CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

## PROPOSTE DI RIFORMA PER LA CONSERVAZIONE DELL' ISCRIZIONE

*A seguito dell'ultima riunione del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale, l'avv. PIERO VALENZA ha inviato, il 2 ottobre, la seguente lettera-circolare ai Presidenti dei Consigli Forensi del nostro Distretto:*

Comunico che il 26 settembre u. s., ha avuto luogo la seduta del Comitato dei Delegati della nostra Cassa Nazionale.

I principali argomenti all'Ordine del giorno erano « L'assistenza sanitaria » e l'esame dei « nuovi criteri da adottare dal 1971 per l'iscrizione alla Cassa e pel mantenimento della medesima ».

Sul primo argomento è stato deciso di iniziare trattative coll'Enpdedp per rinnovo del contratto in corso.

Sul secondo argomento, sul quale già molto si era discusso nella seduta del 4 luglio, il relatore avv. Ceretti ha presentato il progetto di regolamentazione allegato e lo ha verbalmente illustrato.

La discussione del progetto è stata rinviata alla prossima seduta che avrà luogo a fine ottobre. È stata nominata una Commissione presieduta dall'Avv. Valensise, incaricata di raccogliere le critiche che i Delegati intendono rivolgere al progetto e le proposte di emendamento.

Da parte mia ho inviato all'avv. Valensise la lettera della quale unico copia.

\* \* \*

*In considerazione dell'interesse che l'argomento presenta per noi tutti — interesse reso palese dalle recenti assemblee straordinarie degli iscritti bolognesi — abbiamo ottenuto dal collega Piero Valenza il consenso alla pubblicazione delle proposte di modifica e delle sue proposte di emendamento, di cui è cenno nella lettera sopra riportata.*

*Questo il testo dell'emanando « regolamento » (limitatamente ai criteri proposti per la conservazione della iscrizione alla Cassa), secondo il relatore del Comitato dei Delegati, avv. CERETTI:*

ART. 51 - (*Requisiti per conservare l'iscrizione alla Cassa*). — Salvo le situazioni eccezionali previste agli artt. 53-54-55, sono considerati professionisti esercenti « con carattere di continuità » (art. 1 della L. 25 feb-

braio 1963, n. 259), e come tali hanno diritto di conservare l'iscrizione alla Cassa, gli Avvocati e Procuratori che, essendo iscritti agli albi, si trovino ogni anno in almeno una delle seguenti condizioni:

a) coloro per i quali sia stato accertato, ai fini dell'imponibile di R. M. Cat. 1, un reddito annuo, derivante da attività professionale forense, superiore a L. 1.000.000 (documentazione: certificato Uff. Distrett. II.DD.).

b) coloro per i quali l'accertamento che precede sia compreso fra L. 240.000 e L. 1.000.000 annuo, purché abbiano prestato la loro attività professionale in almeno 12 nuove pratiche giudiziali annue (documentazione: Uff. Distr. II.DD. e certificato cancellerie giudiziali).

c) coloro che siano titolari, o contitolari, di uno stabile studio professionale, in locali distinti da quelli di abitazione, con personale dipendente, e risultino esercitare continuativamente la professione forense (documentazione: delibera consiliare dell'Ordine di appartenenza, che descriva dettagliatamente tale situazione).

ART. 52 - (*Controllo periodico dei requisiti*). — Ogni iscritto è tenuto a produrre annualmente, nel suo stesso interesse, la documentazione di cui all'art. precedente, la quale sarà conservata nel fascicolo personale di ciascuno.

La Giunta esecutiva provvederà periodicamente ai necessari controlli ed alle opportune valutazioni, con facoltà di richiedere agli iscritti, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50/b e 50/e, una documentazione integrativa.

L'insufficiente documentazione e la mancata presentazione entro 30 giorni dalla richiesta, comporteranno la cancellazione dalla Cassa. Tale cancellazione sarà sollecitamente comunicata all'iscritto, il quale, entro i 30 giorni successivi, potrà proporre reclamo al Comitato dei Delegati.

Dopo ogni controllo positivo, l'iscrizione si intende efficace e definitiva fino a quella data, senza che l'iscritto debba fornire ulteriori prove, per il periodo precedente, neppure al momento del pensionamento.

ART. 53 - (*Esenzione per i giovani iscritti*). — La documentazione di cui all'art. 50 non è necessaria per i giovani professionisti, durante i primi quattro anni di iscrizione all'albo.

\* \* \*

*Ecco, invece, il testo proposto dall'avv. VALENZA:*

ART. 51. - Salve le situazioni previste agli artt. 53-54-55, sono considerati professionisti esercenti con carattere di continuità e come tali hanno diritto di conservare l'iscrizione alla Cassa, gli Avvocati e Procuratori che essendo iscritti agli albi esercitano abitualmente la professione impiegando

in tale esercizio la maggior parte della loro attività o traendo da essa la possibilità di contribuire in modo notevole al proprio mantenimento.

Il giudizio circa l'esistenza o meno del carattere di continuità è devoluto alla Giunta esecutiva la quale dovrà negare il riconoscimento di tale carattere a coloro che non sono compresi nei ruoli di R. M. Cat. C/1 per reddito derivante da professione di Avvocato o Procuratore. Le prove che di massima la Giunta esecutiva dovrà ritenere sufficienti sono in via alternativa le seguenti:

a) iscrizione nei ruoli di R. M. per un reddito professionale superiore al minimo imponibile e non inferiore a quello che risulterà dalla tabella di cui all'art. 50 *bis*;

b) dimostrazione di avere svolto annualmente un numero di pratiche tale che in rapporto alla importanza di esse possa ragionevolmente fare presumere il raggiungimento di un reddito netto idoneo a contribuire in modo notevole al mantenimento del professionista, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo nelle quali si svolge la sua attività.

ART. 51 *bis*. — La Giunta esecutiva è autorizzata a compilare una tabella nella quale partendo dal reddito accertato ai fini della R. M. di L. 750.000 (al lordo della franchigia), per le zone nelle quali il reddito medio per persona desunto dal Bollettino di Statistica è superiore a tale cifra, si addivenga ad una graduatoria rapportata ai redditi medi per persona per le altre zone, sino a raggiungere l'imponibile minimo di L. 400.000 accertabile ai fini della R. M.

La tabella dovrà essere sottoposta per l'approvazione al Comitato dei Delegati.

Tutti gli Avvocati e Procuratori che sono compresi nei ruoli di R. M. per un reddito professionale Cat. C/1 pari o superiore a quello indicato nella tabella sovraindicata, non avranno bisogno di fornire ulteriore documentazione per conservare la loro iscrizione alla Cassa.

ART. 51 *ter*. — Per la dimostrazione delle pratiche svolte gli Avvocati e Procuratori potranno valersi di documentazione di Pubblici Uffici e di estratti notarili di libri di Commercio e di certificati comprovanti l'ammontare degli incassi assoggettati all'IGE.

Potranno essere valutate anche le attestazioni risultanti da delibere dei Consigli degli Ordini contenenti l'indicazione specifica delle pratiche e dei mezzi seguiti per accertarne l'esistenza e l'entità.

La Giunta esecutiva si dovrà procurare annualmente per ciascuna circoscrizione di Tribunale l'indicazione del numero di affari civili e penali per ciascun grado di giurisdizione ed il numero dei professionisti iscritti e ciò per avere tutti gli elementi pel giudizio da pronunciarsi in rapporto alle condizioni ambientali. Parimenti saranno esentati da ulteriore docu-

mentaz  
imponi  
strare c  
del rec  
l'obblig

Iscrizio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Iscrizio

Iscrizio

mentazione gli avvocati e procuratori che essendo iscritti per il minimo imponibile nei ruoli R. M. Cat. C/1 per reddito professionale possano dimostrare di avere concordato ai fini dell'IGE un incasso non inferiore al triplo del reddito imponibile raggiungendo il quale sarebbero stati esenti dall'obbligo di documentazione a sensi dell'art. 51 *bis*.

## VARIAZIONI DEGLI ALBI (dall'8 luglio 1970 al 28 ottobre 1970)

### *Iscrizioni albo avvocati*

Avv. ALDO BACCHIOCCHI  
Avv. GRAZIA BENASSI  
Avv. ANTONIO BINNI  
Avv. FEDERICO CARPI  
Avv. ORLANDO CONTINI  
Avv. GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Avv. CARLO EZECHIELI  
Avv. STEFANO GRAZIOSI  
Avv. MAURIZIO LEATI  
Avv. MARIA ROSA MARSOCCIO  
Avv. LUCIANO MONTAGUTI  
Avv. RENATO PALUMBI  
Avv. CARLO PANCALDI  
Avv. GUIDO PINI  
Avv. ENRICA SELVATICI  
Avv. ROMANO RAIMONDI

### *Iscrizione albo avvocati e procuratori*

Avv. TOBIA LOSCHIAVO

### *Iscrizioni albo procuratori*

Dr. Proc. PIER LUIGI BIANCHI  
Dr. Proc. FEDERICO BENDINELLI  
Dr. Proc. DOMENICO BORGHESI  
Dr. Proc. TERRI GIOILE BROCCOLI  
Dr. Proc. MARCO CAMMELLI  
Dr. Proc. MARIO CAVALIERE  
Dr. Proc. GIUSEPPE DI LORENZO  
Dr. Proc. GABRIELE FRANZONI  
Dr. Proc. MATTEO GIUFFRIDA  
Dr. Proc. LUIGI STORTONI  
Dr. Proc. CLARA TABANELLI ROTONDELLA

*Iscrizioni registro praticanti procuratori con patrocinio*

Dr. ALESSANDRA ALBERTAZZI  
Dr. ALBERTA BOMBI  
Dr. GIORGIO BRUNO  
Dr. ROCCO CANTORE  
Dr. ANGELO MARIA CARCANO  
Dr. ALBAMARIA DALLA ROVERE  
Dr. FRANCESCO FINI  
Dr. GABRIELLA GALLONI BUFFONI  
Dr. NICOLA GIUDICE  
Dr. ADOLFO LEGNANI  
Dr. EMILIA NERI  
Dr. ENZO PALMA  
Dr. AUGUSTA PIAGGIO  
Dr. TOMMASO SORRENTINO  
Dr. ALFREDO TARANTINI  
Dr. LUCIANO VANDELLI  
Dr. ANTONIO ZAMBONINI  
Dr. RENATO ZANETTI

*Iscrizioni registro praticanti procuratori*

Dr. MARINA BASSI  
Dr. LUIGI DE MARCO  
Dr. FRANCO DI JANNI  
Dr. ARMANDO FRONZONI  
Dr. PAOLO PAGAN  
Dr. PAOLO TOLOMELLI  
Dr. MICHELE ZERBINI

*Cancellazioni*

Avv. GAETANO MISTRI  
Avv. GABRIELE SABBADINI  
Dr. Proc. ALMA TONIONI HELZEN  
Dr. Proc. RICCARDO BALDASANO MONTANARI BIANCHIÑI  
Dr. BARBARA BALBONI  
Dr. GIUSEPPE GOGIOLI  
Dr. PIER PAOLO MALIPIERO  
Dr. BRUNO TIRRI

**CURATELE FALLIMENTARI**  
(dal 20 giugno 1970 al 20 ottobre 1970)

- MAZZETTI ALESSIO - Esercente lavori edili - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 18-6-1970 - Curatore avv. Cosimo Palisi.
- ROBERTO ERNESTO - Concimi chimico-organici - G. D. Dott. D'APOTE - sentenza 23-6-1970 - Curatore Dr. Proc. Flavio Peccenini.
- STIPCEVICH STANISLAO - Esercente vendita dettaglio vini e liquori - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 18-6-1970 - Curatore Dott. Proc. Flavio Peccenini.
- S. a. S. METALLINDUSTRIE di HEINZ OSCHMAN & C. - Fabbricazioni metalliche - G. D. Dott. ODDONE - Curatore Avv. G. Bandiera.
- VIGNA LUCIANO - Commercio pelliccerie - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 3 luglio 1970 - Curatore Dott. Proc. Paolo Barone.
- BOLDRINI MARCO - Bar « Grattacielo » - G. D. Dott. D'APOTE - sentenza 8 luglio 1970 - Curatore Dott. Proc. Pier Luigi Coliva.
- PASSERINI PAOLO - Compravendita autovetture - G. D. Dott. CHILLEMILI - sentenza 6 luglio 1970 - Curatore Dott. Proc. Filippo Berselli.
- PINI BRUNA - « Creazioni Bebè » - G. D. Dott. CHILLEMILI - sentenza 6 luglio 1970 - Curatore Dott. Proc. Filippo Berselli.
- S. n. c. SPIRALTUBI CARTOTECNICA di Rag. FILIPPO NERI & MARIO GIULIANI - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 16-17 luglio 1970 - Curatore Avv. Giampaolo Ballerini Puviani.
- Ditta GALLINI MARIA - Vendita generi alimentari - G. D. Dott. CHILLEMILI - sentenza 5-6 agosto 1970 - Curatore Dott. Proc. Carlo Giovanardi.
- GUIZZARDI RENATO - Attività di fontaniere - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 11-8-1970 - Curatore Avv. Francesco Grillo.
- DI CINTIO FRANCO - Elettrodomestici - G. D. Dott. D'APOTE - sentenza 1-2 ottobre 1970 - Curatore Dott. Proc. Edgarda Braut.
- TESTONI CESARE - Materiale odontoiatrico - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 10 ottobre 1970 - Curatore Avv. Luigi Labombarda.

## SI RACCONTA CHE .....

Un avvocato bolognese aveva affidato ad un collega di L. la cura di una esecuzione. Passavano settimane e mesi, ma non riusciva ad avere nessuna notizia dal corrispondente. Dopo alcune inutili insistenze, si vide costretto a scrivergli:

« Egregio avvocato X, se non mi informa al più presto, riferirò l'accaduto al Suo Consiglio dell'Ordine, per i provvedimenti del caso ».

Questa volta, finalmente, ebbe una risposta. Questa:

« Egregio collega, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di L. sono io ».

\* \* \*

Telefonata autentica:

— Pronto? Signorina, sono l'avvocato X.Y., vorrei parlare col *dott.* Tizio.

— Mi dispiace, l'*avvocato* Tizio non c'è.

— Quando potrò trovarlo?

— Non so esattamente. Posso solo dirLe che l'*avvocato* è a Catanzaro per l'esame da *procuratore*.

\* \* \*

Un giovane praticante, dopo avere assistito ad un dibattito in Corte di Cassazione, chiese al suo « maestro » perché tanto frequentemente si lamentava del sonno che, a suo dire, colpiva sempre i membri del Collegio durante le udienze: « Stamane, ad esempio, ho visto che mentre Lei parlava, tutti la guardavano con intensa attenzione ». Ed il « maestro », imperturbabile, gli rispose:

— Ma come, non si è accorto del trucco? Usano degli occhiali speciali, sulle cui lenti sono stati dipinti degli occhi spalancati.